



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



Ai genitori degli alunni dell'I.C. 2° Massaia
Ai docenti
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9 comma 1: Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia (giustifica sul Registro elettronico).

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità delle famiglie. Pertanto, si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo n.570 ter del codice penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico è da ritenersi auspicabile la presentazione al rientro dell'alunno di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal...al...) come da indicazione fornita dall'Ufficio scolastico Regionale per la Campania con nota prot. 9050 del 16/02/2024 in tema di contrasto alla dispersione scolastica.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo De Rosa

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it

